

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2189)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 9 luglio 1975 (V. Stampato n. 2942)

**d'iniziativa dei deputati MARZOTTO CAOTORTA, SANGALLI, MERLI, BELCI
e MAROCCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1975*

Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, è riservata al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione.

Negli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il po-

tere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

Art. 2.

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo è punito con le sanzioni previste dal codice della strada per quanto attiene alle infrazioni relative alla circolazione stradale o con le sanzioni previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione per le altre infrazioni.

Art. 3.

Compete agli organi previsti dall'articolo 137 del codice della strada far osservare le ordinanze emesse dal direttore della circoscrizione aeroportuale. Questi ha inoltre facoltà di servirsi, per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, dei servizi di vigilanza urbana del comune metropolitano servito, o dei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade, secondo le intese all'uopo raggiunte con il comune o i comuni interessati, oltre che, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 1, con l'ente o società di gestione.

L'importo delle sanzioni pecuniarie è devoluto allo Stato nel caso in cui gli interventi repressivi avvengano ad opera di corpi statali, ovvero al comune nei casi in cui l'infrazione sia stata rilevata dai servizi di vigilanza urbana.